



*Al Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E  
PER IL TURISMO**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

**VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che apporta modifiche alla disciplina in materia di VIA di cui alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006;

**VISTO** in particolare l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 104/2017, che stabilisce, tra l’altro, che i procedimenti di valutazione d’impatto ambientale (VIA) per i progetti per i quali alla data del 16 maggio 2017 risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 152/2006, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente;

**VISTO** l’articolo 28 del decreto legislativo 152/2006 come modificato dal decreto legislativo 104/2017, inerente le attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti da adottarsi ai sensi della normativa previgente, in ragione di quanto previsto dall’articolo 23, comma 3 del medesimo decreto legislativo 104/2017;

**CONSIDERATO** che in ragione della sopravvenuta modifica normativa ad opera del decreto legislativo 104/2017, la locuzione “condizioni ambientali” ha sostituito il termine “prescrizioni”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, e successive modificazioni, recante “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”, concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente alla gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017;

**VISTO** l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e successive modificazioni, recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d’impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l’integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

**CONSIDERATO** che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTA** pertanto l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, integrata con valutazione di incidenza ambientale, presentata dalla società Terna Rete Italia per il progetto di “Nuovi elettrodotti a 150 kV “Santa Teresa - Tempio” e “Tempio - Buddusò” (Ot) nuove stazioni elettriche da 150 kV “Tempio” e Buddusò” e relativi raccordi aerei”, con nota prot. TRISPA/P20150003418 del 2 aprile 2015, acquisita al prot. 9686/DVA del 10 aprile 2015;

**PRESO ATTO** che la pubblicazione dell’annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta in data 2 aprile 2015 sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “Milano Finanza” e “La Nuova Sardegna”;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell’istanza di valutazione di impatto ambientale, nonché le integrazioni ed i chiarimenti e le alternative di tracciato trasmessi nel corso dell’iter istruttorio;

**PRESO ATTO** che la pubblicazione degli annunci relativi al deposito della documentazione integrativa volontaria per la pubblica consultazione è avvenuta:

- in data 6 marzo 2018 sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “Il Giornale” e “La Nuova Sardegna” in merito all’analisi multicriteria per la scelta dell’alternativa più idonea;
- in data 19 novembre 2018 sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “Il Giornale” e “La Nuova Sardegna” relativamente allo studio di impatto ambientale sul progetto modificato, in quanto sviluppato sulle nuove soluzioni progettuali;

- in data 7 agosto 2019 sui quotidiani “La Repubblica”, “L’Unione Sarda” e “La Nuova Sardegna” per rispondere a chiarimenti ricevuti a fronte dell’ultima documentazione integrativa inviata;

**PRESO ATTO** delle osservazioni pervenute ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017, considerate dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell’istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, riportate alle pagine 4 e 5 del parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 3303 del 17 aprile 2020;

**PRESO ATTO** delle controdeduzioni del proponente alle osservazioni pervenute, riportate a pagina 9 del parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 3303 del 17 aprile 2020;

**PRESO ATTO** che il progetto è ricompreso tra le tipologie di opere di cui al punto 4 “Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiori a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km [...]” dell’allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017, sottoposte, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del medesimo decreto, a procedura VIA statale;

**PRESO ATTO** che il progetto ricadente nella Provincia di Sassari (già Olbia-Tempio), prevede la realizzazione di due nuovi elettrodotti a 150 kV “Santa Teresa-Tempio” e “Tempio Buddusò”, rispettivamente della lunghezza di 43 km e 52 km, e due nuove stazioni elettriche di SE Tempio e SE Buddusò;

**PRESO ATTO** che le opere di progetto interessano direttamente il SIC ITB011109 “Monte Limbara” e risultano in prossimità della ZPS ITB010006 “Monte Russu” (circa 1500 m);

**CONSIDERATO** che il proponente ha provveduto a redigere, ai sensi del DPR n. 357/1997, dapprima uno studio della Valutazione di incidenza al Livello I (Screening) per entrambe le aree sopraccitate e successivamente uno studio per la Valutazione di incidenza al Livello II (Valutazione appropriata) per il solo SIC “Monte Limbara”, per il quale saranno adottate specifiche misure di mitigazione e attuato un piano di monitoraggio ambientale;

**PRESO ATTO** che, come si evince dall’allegato parere, la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, sulla base dell’istruttoria condotta, ha confermato che comunque la realizzazione dell’opera è compatibile con la situazione ambientale dell’area;

**VISTA** la nota prot. 7011 del 13 novembre 2017, acquisita al prot. 26166/DVA del 13 novembre 2017, con la quale la società Terna Rete Italia ha manifestato la volontà di avvalersi del regime di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, secondo quanto previsto dall’articolo 27, commi 2 e 3, della sopraccitata norma ed ha trasmesso il Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’articolo 24 del medesimo decreto e la relativa documentazione;

**PRESO ATTO** che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, si è espressa anche sul Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo;

**ACQUISITO** il parere positivo con condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3303 del 17 aprile 2020, assunto al prot. 30276/MATTM del 29 aprile 2020;

**ACQUISITO** il parere positivo con condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo prot. 16938 del 5 giugno 2020, assunto al prot. 42233/MATTM dell'8 giugno 2020;

**ACQUISITO** il parere positivo con condizioni ambientali della Regione Autonoma della Sardegna prot. 25302 del 4 dicembre 2019, assunto al prot. 31893/DVA del 6 dicembre 2019;

**CONSIDERATO** quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante, i seguenti pareri:

- a) il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3303 del 17 aprile 2020, costituito da n. 70 pagine;
- b) il parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo prot. 16938 del 5 giugno 2020, costituito da n. 42 pagine;
- c) il parere positivo della Regione Autonoma della Sardegna prot. 25302 del 4 dicembre 2019, costituito da n. 30 pagine;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### ***(Giudizio di compatibilità ambientale del progetto)***

1. La compatibilità ambientale del progetto "Nuovi elettrodotti a 150 kV "Santa Teresa – Tempio" e "Tempio – Buddusò", nuove stazioni elettriche a 150 kV di "Tempio" e "Buddusò" e relativi raccordi linea" presentato dalla società Terna Rete Italia, secondo la versione pubblica in data 19 novembre 2018 (prot. TE/P20180026115 del 26 ottobre 2018) che dovrà essere oggetto del progetto esecutivo che svilupperà:

- l'alternativa 1 dell'elettrodotto per il tratto "Santa Teresa – S.E Tempio";
- l'alternativa 1 della stazione "S.E. Tempio";
- l'alternativa 2 dell'elettrodotto per il tratto "S.E. Tempio – S.E Buddusò";
- l'alternativa 2 della stazione "S.E. Buddusò";
- il corretto posizionamento dei sostegni 43, 96, 101, 118 come da nota società Terna Rete Italia (prot. P20200018277 del 16 marzo 2020), ricevuta al prot. CTVA819 del 17 marzo 2020,

subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

## **Art. 2**

### ***(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)***

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3303 del 17 aprile 2020, richiamate e da intendersi integralmente ritrascritte nel presente decreto. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

## **Art. 3**

### ***(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)***

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 16938 del 5 giugno 2020, richiamate e da intendersi integralmente ritrascritte nel presente decreto. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

## **Art. 4**

### ***(Condizioni ambientali della Regione Autonoma della Sardegna)***

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Regione Autonoma della Sardegna prot. 25302 del 4 dicembre 2019, richiamate e da intendersi integralmente ritrascritte nel presente decreto, se non in contrasto o non ricomprese nelle condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

## **Art.5**

### ***(Verifiche di ottemperanza)***

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dal decreto legislativo n. 104/2017, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 4, e, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dal decreto legislativo n. 104/2017, dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.

Il "soggetto individuato per la verifica di ottemperanza" alle condizioni ambientale poste nel parere della Regione Autonoma della Sardegna è la regione medesima, che provvederà direttamente o avvalendosi di altri enti da essa delegati.

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo effettua le attività di verifica tramite i propri Uffici centrali e periferici così come indicato nel proprio parere.

3. I suddetti soggetti ed uffici provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dal decreto

legislativo n. 104/2017, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 3 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

## **Art. 6**

### ***(Disposizioni finali)***

1. Il presente provvedimento è comunicato alla società Terna Rete Italia, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministero dello sviluppo economico, all'ARPA Sardegna e alla Regione Autonoma della Sardegna, la quale provvede a portarlo a conoscenza alle altre amministrazioni interessate.

2. Il proponente provvede alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo.

3. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017, il progetto di cui al presente decreto deve essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto nella Gazzetta ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

4. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e al parere della Regione Autonoma della Sardegna, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni o, in alternativa, al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE

Sergio Costa

IL MINISTRO PER I BENI  
E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
E PER IL TURISMO

Dario Franceschini